



INCENDI BOSCHIVI - STATO DI PERICOLO

Si avvisa che dal 21 febbraio 2009 è in vigore lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi.

Questo comporta il divieto assoluto, nei boschi o nelle vicinanze (a distanza inferiore a 100 metri) di accendere fuochi all'aperto.

Nelle aree a maggior rischio (classi 4 e 5 del piano regionale) è inoltre vietato far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere qualsiasi altra operazione che possa creare pericolo d'incendio.

Tali divieti sono imposti dall'art. 45 legge regionale 31/2008 e dall'art. 54 del regolamento regionale 5/2007 e le violazioni sono punite ai sensi dell'art. 61 comma 9 della L.R. 31/2008, nelle aree a maggior rischio, con una sanzione amministrativa da 316,71 a 3.167,10 €.

Si evidenzia che il rispetto di queste norme può non essere sufficiente, nel nostro territorio, a scongiurare il rischio d'incendio per la presenza di superfici incolte, strade abbandonate, canali, corsi d'acqua ecc. dove rovi e sterpaglie possono veicolare il fuoco con sorprendente rapidità.

L'abbruciamento dei residui vegetali che un tempo era normale oggi non può più essere praticato, se non correndo un rischio molto elevato di provocare un incendio. Può non bastare che il fuoco sia custodito, specie se si alza il vento.

Si ricorda che chiunque, per colpa, causa un incendio boschivo è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, ai sensi dell'art. 423-bis del codice penale, ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Per la tutela dei nostri boschi, che svolgono anche una funzione di protezione degli abitati, si confida pertanto oltre che nel rispetto delle regole, nel buon senso e nella sensibilità ambientale di ognuno.

Tirano, 27 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
(Claudio Giudice)